

STATUTO DI DEPURAZIONI BENACENSI SCRL

Allegato A dell'atto N. 1.349 di Repertorio - N. 1.116 di Raccolta

notaio ALESSIA FABBRI

del 13 dicembre 2016

STATUTO

della società consortile a responsabilità limitata denominata

"DEPURAZIONI BENACENSI s.c. r. l."

TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, a norma dell'art. 2615-ter e degli artt. 2462 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. n. 175/2016, una società consortile a responsabilità limitata denominata "DEPURAZIONI BENACENSI s.c. r. l.". La società potrà agire anche con la sigla "D.B. s.c. r. l."

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Peschiera del Garda (VR), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La società consortile, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie, uffici, cantieri, magazzini, unità Locali in altri comuni e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Lombardia o Veneto.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrenta).

Tale scadenza potrà essere prorogata o la società anticipatamente sciolta, previa deliberazione assembleare assunta secondo le modalità di legge.

ARTICOLO 4 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

La società ha scopo consortile e mutualistico ai sensi di legge e si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo, al fine di realizzare l'interesse dei consorziati, nel quadro di un armonico sviluppo dei servizi pubblici afferenti la depurazione delle acque del lago di Garda, la gestione dei collettori lacuali e di altre infrastrutture necessarie od utili per la tutela ambientale.

L'attività della società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, sarà principalmente rivolta nei confronti dei consorziati; eventuali attività svolte nei confronti di terzi non consorziati non potranno eccedere i limiti previsti dalle leggi *pro-tempore* vigenti.

La società ha per oggetto la istituzione di una organizzazione comune che preveda l'esercizio dei seguenti servizi nei confronti dei consorziati (o di terzi nei limiti di cui al comma precedente):

servizi di interesse pubblico nel settore dei servizi di igiene ambientale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione operativa di impianti di depurazione e trattamento delle acque, nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;

servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, nonché smaltimento dei fanghi residui; progettazione, costruzione e gestione degli impianti rientranti nella fase del Servizio Idrico Integrato afferente il collettamento e la depurazione; attività collaterale o collegata con l'oggetto principale, come trattamento e smaltimento dei fanghi biologici, produzione di

energia con impianti di recupero, bonifica del suolo e del sottosuolo, studio e monitoraggio delle qualità ambientali di acqua, aria e suolo, anche mediante la gestione di laboratori a ciò finalizzati.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra

indicate.

Sempre per il perseguimento del proprio oggetto, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere.

La società, che opera attenendosi a criteri di economicità, potrà compiere tutti gli atti necessari ed utili per la realizzazione del proprio oggetto sociale, con la sola esclusione delle attività vietate dalla legge.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 5 - SOCI

Possono far parte della società unicamente altre amministrazioni pubbliche o società integralmente partecipate da enti locali.

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

L'ammissione dei soci ha luogo dietro presentazione di domanda scritta (spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento) del richiedente all'Organo Amministrativo della Società, contenente:

- denominazione, sede, codice fiscale e attività svolta;

- i motivi della richiesta;

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Nei trenta giorni dal ricevimento della domanda l'Organo Amministrativo dovrà convocare l'Assemblea della società per deliberare sull'ammissione del nuovo socio. L'Assemblea delibererà con la maggioranza prevista per la modifica del presente statuto.

L'Assemblea che delibera l'ammissione del nuovo socio dovrà pure contestualmente deliberare l'aumento di capitale relativo con esclusione del diritto di opzione. In questo caso

il verbale dell'Assemblea dovrà essere redatto da un notaio.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per:

1) CESSAZIONE EFFETTIVA E COMPLETA DELLA ATTIVITÀ DEL SOCIO: la cessazione deve essere comunicata per iscritto all'Organo Amministrativo ed è efficace dal momento in cui l'Organo ne prende atto a verbale.

2) RECESSO: i soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Per l'esercizio del diritto di recesso si applica l'articolo 2437-bis del codice civile. Per la liquidazione e il rimborso della quota del socio receduto si applica l'articolo 2473 del codice civile.

3) ESCLUSIONE: può essere escluso dalla società il socio che:

- venga posto in liquidazione;

- venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;

- non eserciti per almeno due anni consecutivi alcun diritto sociale ad esso spettante;

- danneggi gli interessi della società consortile mediante atti che ne compromettano o pregiudichino il regolare andamento;

- venga meno agli impegni assunti in qualità di membro della Società e non rispetti le disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni emanate dagli organi della società consortile.

L'esclusione deve essere decisa dai soci all'unanimità, non computandosi nel numero il socio da escludere. Se la società è composta di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni in tema di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. In tale ultima ipotesi, pertanto, qualora risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, la società si scioglierà ai sensi dell'articolo 2484, 1° comma, numero 5) del codice civile.

Il socio cessato, recedente o escluso, deve comunque soddisfare completamente gli obblighi in capo al medesimo sorti sino al momento dell'operatività della sua cessazione, del suo recesso o della sua esclusione, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di socio, nei confronti della società stessa, dei soci o di terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

I soci sono obbligati: alla scrupolosa osservanza delle norme del presente statuto, nonché degli atti e delle deliberazioni degli organi della società; all'adempimento degli impegni assunti nell'interesse comune; a comunicare tempestivamente alla società, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 9 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomilavirgolazerozero) e potrà essere aumentato in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 11. Deve considerarsi in ogni caso inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote idoneo a far venire meno la totalitarietà pubblica del capitale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote effettuato in divieto della previsione di cui al precedente comma.

ARTICOLO 10 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ

L'attività della società, nei limiti dettati dalla vigente e futura legislazione, potrà essere finanziata, oltre che dal capitale, da: contributi pubblici e privati di ogni genere; entrate derivate da prestazioni di servizi ed altri proventi.

Per il fabbisogno della società i soci potranno inoltre effettuare versamenti in conto capitale od in conto futuro aumento di capitale, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, così come erogare finanziamenti con obbligo di restituzione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia bancaria e creditizia. Su tali versamenti e finanziamenti, salvo diversa disposizione, è esclusa la decorrenza di ogni e qualsiasi interesse. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del Codice Civile.

ARTICOLO 11 - AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

L'aumento del capitale sociale, in singoli casi, potrà essere effettuato anche mediante offerta a terzi, aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 5, di tutto o parte l'importo dell'aumento, con esclusione o limitazione dell'opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c.. Il diritto di opzione è escluso nel caso di conferimenti di beni in natura, nonché di delibera di aumento del capitale sociale finalizzata all'ingresso di un nuovo socio ex articolo 6, ultimo comma, del presente statuto. La delibera che prevede l'aumento di capitale sociale, prevederà altresì, ex art. 2481 bis c.c., l'eventuale sovrapprezzo, ogni modalità attuativa, condizioni economiche, l'eventuale prelazione dei soci per l'acquisto, modi e termini per la comunicazione, ed eventualmente che la parte di aumento non

sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, disciplinandone le modalità.

La delibera che destina comunque a terzi la parte di capitale non sottoscritta dai soci, nonché l'aumento di capitale sociale deliberato in tutto o in parte a favore di terzi importeranno automaticamente gradimento per il terzo sottoscrittore.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'Assemblea ivi indicata. In tal caso nel corso dell'Assemblea l'amministratore dovrà illustrarne il contenuto.

ARTICOLO 12 - DISCIPLINA DELLE QUOTE SOCIALI

Fermo restando il limite di cui al secondo comma dell'articolo 9 del presente statuto, è consentito il trasferimento delle partecipazioni sociali (o del diritto di opzione) alle condizioni di cui infra. In caso di vendita (della proprietà o di diritti reali di godimento) le quote dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci, specificando l'offerente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le condizioni di alienazione e il nominativo dell'acquirente prescelto.

Ove il diritto di prelazione è esercitato da più soci, le quote di vendita saranno acquistate in proporzione all'entità della loro partecipazione.

In caso di rinuncia espressa o tacita all'esercizio della prelazione da parte di un socio, si accrescerà proporzionalmente il diritto per gli altri soci.

I soci destinatari del diritto di prelazione dovranno comunicare (per iscritto con raccomandata) all'offerente entro trenta giorni (termine perentorio) dal ricevimento della lettera raccomandata di offerta, se intendono esercitare o meno, il diritto, specificando che intendono acquistare la quota offerta, o la parte di quota offerta, in proporzione al diritto loro spettante (comprensivo dell'eventuale accrescimento).

Scaduto tale termine senza risposta, si intenderà che vi abbiano rinunciato senza possibilità di prova contraria. Qualora l'oblato o gli oblati o alcuni di essi intendessero acquistare, ma ad un prezzo inferiore a quello indicato, la cessione si intenderà perfetta, ma il prezzo verrà determinato (per tutti gli offerenti), mediante una relazione giurata di stima, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, il socio cedente potrà vendere la quota ad un prezzo non inferiore a quello dell'offerta inviata e a parità di condizioni e al nominativo indicato, salvo il gradimento di cui infra.

È fatto divieto di trasferire le quote sociali o parte di esse, in ipotesi diverse dalla vendita della proprietà o nuda proprietà o dell'usufrutto o della costituzione di usufrutto (è quindi vietata la sottoposizione a diritti reali di garanzia).

Il diritto di prelazione spetterà ai soci in proporzione delle quote loro spettanti anche nel caso di fusione di una società socia, in quanto quest'ultima si estingua. In questo caso la società fondenda dovrà comunicare agli altri soci, con le modalità e nei termini di cui sopra il prezzo di acquisto delle partecipazioni possedute, fermo restando il diritto per i titolari della prelazione di far determinare il prezzo a norma del precedente quinto comma, qualora

gli stessi intendessero acquistare ma ad un prezzo inferiore di quello indicato.

In caso di pignoramento relativo alle quote, sarà diritto degli altri soci acquisire le quote stesse al prezzo determinato con le modalità di cui al quinto comma del presente articolo, provvedendo direttamente al pagamento dei creditori

precedenti. Il diritto dovrà essere esercitato in proporzione all'entità delle quote di ogni socio secondo le modalità di cui sopra, mutatis mutandis.

È vietata l'intestazione di quote a favore di società fiduciarie. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, è richiesto il gradimento dell'Assemblea.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria quota o costituire sulla stessa diritti reali di godimento, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario (lo stesso indicato in prelazione).

L'Organo Amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione dell'Assemblea. L'Assemblea delibera con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto senza tener conto per il calcolo della stessa della partecipazione del socio alienante, nel senso che il quorum deliberativo dovrà essere calcolato sull'intero capitale dedotta l'intera partecipazione del socio alienante anche se lo stesso abbia offerto in vendita solo una parte di essa.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio.

L'Organo Amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la quota ad un prezzo non inferiore a quello dell'offerta inviata e a parità di condizioni e al nominativo indicato e purché la vendita sia conclusa e comunicata all'Organo Amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro centoventi giorni a partire dal ricevimento della lettera di comunicazione del gradimento o della scadenza del termine di cui sopra per il diniego di gradimento.

Qualora il gradimento venga negato, il socio alienante avrà diritto di recedere dalla società;

la quota di liquidazione sarà determinata e rimborsata con le modalità previste in tema di recesso.

L'alienazione di quote di soci partecipati direttamente o indirettamente dalla Pubblica Amministrazione ovvero da soci essi stessi Pubblica Amministrazione ovvero Società integralmente partecipate dalla Pubblica Amministrazione, è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ed in casi eccezionali a seguito di deliberazione analiticamente motivata rispetto alla convenienza economica dell'operazione, soprattutto rispetto alla congruità del prezzo di vendita. In casi eccezionali - ponendo in rilievo la convenienza economica dell'operazione in particolare la congruità del prezzo - l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo, in questo caso, determina l'inefficacia dell'atto di alienazione della partecipazione.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ: ASSEMBLEA

ARTICOLO 13 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

Spettano all'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuali;
- 2) l'approvazione dei contributi annuali da porre a carico dei soci;
- 3) la determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione entro i limiti previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente pro-tempore; in ottemperanza a

- quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento;
- 4) la nomina dell'amministratore unico o dei componenti dell'Organo Amministrativo;
 - 5) la nomina dell'Organo di Controllo se richiesta;
 - 6) la determinazione degli eventuali compensi diversi da quelli previsti nel presente statuto spettanti all'Organo Amministrativo e, qualora nominato, ai componenti dell'Organo di Controllo;
 - 7) l'approvazione di eventuali modifiche all'atto costitutivo;
 - 8) le deliberazioni di ammissione di nuovi soci da attuarsi ai sensi del precedente articolo 6;
 - 9) le decisioni relative allo scioglimento della società, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la definizione dei suoi poteri, in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 34;
 - 10) Nomina e contestuale attribuzione dei poteri, revoca, sospensione, rimozione, cessazione del Direttore generale.

-ARTICOLO 14 - COSTITUZIONE, CONVOCAZIONE E ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA-

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Lombardia o Veneto.

In caso di impossibilità dell'Organo Amministrativo o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Se la convocazione viene effettuata mediante telefax o posta elettronica, l'avviso deve essere inviato rispettivamente al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicati alla società e annotati nel libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale l'Organo Amministrativo e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Organo Amministrativo o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 15 - DIRITTO DI VOTO

Ciascun socio, iscritto nel Registro delle Imprese, ha un diritto di voto proporzionale alla partecipazione al capitale. Il diritto di voto è sospeso per il socio in mora con i versamenti dei contributi sociali.

ARTICOLO 16 - DELEGHE

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2372 del Codice Civile.

ARTICOLO 17 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti scelta tra i rappresentanti dei soci presenti.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea;
- sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'articolo 2479 bis, ultimo comma c.c.) i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente secondo quanto sopra scritto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni afferenti:

- modifiche delle clausole dell'oggetto sociale che consentano un significativo cambiamento dell'attività della società;
- trasformazione della società;
- trasferimento della sede sociale all'estero;
- revoca dello stato di liquidazione;

potranno essere assunte esclusivamente se i Soci votanti in Assemblea hanno previamente assunto tutti gli atti previsti dalle leggi protempore vigenti in materia.

ARTICOLO 18 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale

sociale presente o rappresentato in assemblea.

Nei casi previsti dai numeri 6, 7 e 8 dell'articolo 13 del presente statuto è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i particolari diritti attribuiti ai singoli soci, ed in particolare per modificare i diritti attribuiti a Garda Uno S.p.A. e a Azienda Gardesana Servizi

S.p.A., ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci,

così come per la eventuale modifica del presente comma.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 19 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci (comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica) per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicarlo, entro i termini prescritti

dalle leggi in materia, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e comunicare altresì, entro i termini prescritti dalle leggi in materia, gli eventuali successivi cambiamenti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 19 BIS) COMPENSI A TITOLARI DI CARICHE

La remunerazione lorda annua omnicomprensiva dell'Organo Amministrativo, componenti dell'Organo di Controllo, Direttori, Dirigenti e Dipendenti non può superare i limiti stabiliti dalla legge, tenendo eventualmente conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o altre società a controllo pubblico.

ARTICOLO 20 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico. Qualora previsto o concesso dalle norme vigenti, è facoltà dell'Assemblea nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, i Soci pubblici assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere meno rappresentato per almeno 1/3 del numero complessivo delle designazioni o nomine.

Ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, i componenti dell'Organo Amministrativo di società a controllo pubblico devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalle norme vigenti.

Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Nel caso gli amministratori siano dipendenti di società controllate dalla Pubblica Amministrazione, sussiste l'obbligo di riversamento dei compensi relativi alla carica ricoperta alla società di appartenenza.

L'amministrazione non può essere affidata congiuntamente o disgiuntamente a due o più soci.

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione esso delega la gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

ARTICOLO 21 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

L'Organo Amministrativo rimane in carica per il periodo stabilito dall'assemblea in sede di nomina e comunque non oltre tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e l'Organo Amministrativo è rieleggibile.

La cessazione dell'Organo Amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori di nomina assembleare gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri in carica di nomina assembleare, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ARTICOLO 22 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina secondo quanto indicato all'art. 20.

Non può essere eletto un Vicepresidente salvo nel caso sia transitoriamente necessario per vacanza del Presidente e comunque senza alcuno specifico compenso.

ARTICOLO 23 - DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo assume le decisioni con l'obbligo di formalizzarle in un apposito registro. Nel caso in cui l'Organo Amministrativo sia in forma collegiale, il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in Lombardia o Veneto.

Le sedute dell'Organo Amministrativo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, nonché i sindaci effettivi se nominati.

Le sedute dell'Organo Amministrativo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della seduta che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel detto luogo;

- che sia consentito al presidente della seduta di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della seduta oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della

maggioranza dei suoi membri in carica, non computandosi le astensioni. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo Amministrativo.

Alle sedute dell'Organo Amministrativo partecipa il direttore generale, ove nominato.

ARTICOLO 24 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezione alcuna, salvo quelli che la legge o lo statuto, riservano espressamente all'assemblea dei soci.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 25 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 26 - COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

E DIVIETO DI CONCORRENZA

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea.

I componenti dell'Organo Amministrativo sono soggetti all'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le modalità di cui all'art. 2390 codice civile, fatto salvo, stante la natura consortile, l'esercizio di funzioni di amministrazione in società partecipanti al capitale della società.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività così come corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 27 - DIRETTORE GENERALE

Agli uffici della società consortile, ove le dimensioni lo richiedano, può essere preposto un Direttore generale nominato dall'Assemblea, cui compete altresì la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dell'incarico.

L'Organo Amministrativo può attribuire puntuali poteri al direttore generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

ARTICOLO 28 - ORGANO DI CONTROLLO

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un Organo di Controllo o un revisore.

La nomina dell'Organo di Controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'Organo di Controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro o da un collegio, composto da due a tre membri.

Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale dettate per le società di azioni. L'Organo di Controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i

poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c.. La revisione

legale dei conti della società è esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di Controllo ove consentito dalla legge, in relazione a ciò dovrà essere integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nel Registro istituito presso il Ministero Competente. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.. Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

Qualora l'Organo di Controllo sia collegiale la sua composizione dovrà garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti o comunque sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente al momento della nomina.

ARTICOLO 29 - DIVIETO DI ISTITUIRE ORGANI DIVERSI

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme in tema di società.

ARTICOLO 30 - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'attività della società ed all'amministrazione della stessa.

TITOLO V - BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 31 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla detta chiusura; in tali

casi l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Predisporre inoltre, nell'ambito della relazione annuale sul governo societario, il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale come previsto dalla legge.

ARTICOLO 32 - UTILI

Poiché la società non persegue scopi di lucro, gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio annuale - previa deduzione del 5% da destinarsi alla costituzione del fondo di riserva legale - fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale - verranno accantonati ad una riserva speciale vincolata alla realizzazione di investimenti o di iniziative rientranti nelle previsioni dell'attività consortile e finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO VI - NORME FINALI

ARTICOLO 33 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a

conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non delibere le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;

f) per deliberazione dell'Assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, delibererà su:

- nomina del liquidatore a cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri del liquidatore.

L'iscrizione della nomina del liquidatore nel registro delle imprese a norma dell'art. 2487 bis c.c. pone fine alle funzioni dell'Organo Amministrativo.

TITOLO VII - ARTICOLO 34

L'Organo Amministrativo è tenuto ad una informativa annuale, che sarà illustrata all'Assemblea, relazionando in particolare circa l'attività, i progetti, gli interventi realizzati, la qualità e la quantità dei servizi erogati.

ARTICOLO 34 - RINVIO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non previsto si richiamano le norme di legge in materia.

F.to:

Oscar Papa

ALESSIA FABBRI